



REGIONE MOLISE
GIUNTA REGIONALE

AREA PRIMA

SERVIZIO TUTELA E VALUTAZIONI AMBIENTALI - FITOSANITARIO REGIONALE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 3068 DEL 03-06-2025

OGGETTO: D. LGS. N. 152/06 – ART.29 – QUATER - RILASCIO DELL' AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (A.I.A.) IN FAVORE DELLA SOCIERTA' AVICOLA FANELLI MAURIZIO PER L'ESERCIZIO DELL'INSTALLAZIONE IPPC DESTINATA ALL'ALLEVAMENTO INTENSIVO DI POLLAME CON PIU' DI 40.000 POSTI, SITO IN LOC.PESCO DEL FAGGIO N.3 DEL COMUNE DI RICCIA (CB)

La presente proposta di determinazione è stata istruita e redatta dalla Struttura di Servizio che esprime parere favorevole in ordine alla legittimità della stessa.

L'Istruttore/Responsabile d'Ufficio
DINA VERRECCHIA

Campobasso, 03-06-2025

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO TUTELA E VALUTAZIONI AMBIENTALI - FITOSANITARIO REGIONAL

VISTE:

- la L.R. 4 maggio 2015 n. 8, recante "Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2015 in materia di entrate e di spese. Modificazioni e integrazioni di leggi regionali" e, in particolare, l'articolo 44 che introduce rilevanti modificazioni ed integrazioni alla L.R. 23 marzo 2010 n. 10;
- la D.G.R. n. 321 del 30/06/2018 di approvazione del nuovo organigramma dei Servizi Autonomi e dei Dipartimenti della Presidenza della Giunta Regionale, con relative declaratorie di funzioni;
- la D.G.R. n. 335 del 13/07/2018 con cui è stata data attuazione al nuovo assetto organizzativo dell'apparato burocratico della Giunta regionale, in esecuzione della precedente deliberazione n. 321 del 30/06/2018 e sono stati conferiti gli incarichi di Direzione dei Dipartimenti della Giunta Regionale e della Direzione Generale per la Salute;
- la D.G.R. n. 188 del 31 maggio 2023 avente ad oggetto: "Conferimento incarichi di responsabilità dei servizi della presidenza della giunta regionale, dei dipartimenti, della direzione generale per la salute e dell'agenzia regionale Molise lavoro, ai sensi dell'articolo 20 della legge regionale 23 marzo 2010, n. 10 e ss. mm. e ii., nonché dell'articolo 19 del d. lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e ss. mm. e ii. - Provvedimenti";
- la D.G.R. n. 241 del 4 agosto 2023 avente ad oggetto: "Conferimento incarichi di direzione dei dipartimenti della giunta regionale e della direzione generale per la salute, ai sensi dell'articolo 20, commi 3, 4 e 6 e dell'articolo 21, comma 1, della legge regionale 23 marzo 2010, n. 10 e successive modificazioni e integrazioni. Provvedimenti";
- la D.G.R. n. 333 del 23 ottobre 2023 avente ad oggetto "Incarichi di direzione delle strutture apicali e dei servizi regionali – d.g.r. n. 241 del 30 dicembre 2019 – d.u.p. del consiglio regionale n. 43/2023 - ulteriori provvedimenti";
- la DGR n. 49 del 29 gennaio 2024 con cui è stata adottata la nuova direttiva sui controlli interni di regolarità amministrativa e sono state stabilite le modalità operative e attuative;

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e successive modifiche ed integrazioni recante le "Norme in materia Ambientale";

VISTA la delibera n. 580 del 30/05/2007 con la quale la Giunta Regionale ha determinato le tariffe da porre a carico dei gestori per le attività istruttorie propedeutiche al rilascio delle autorizzazioni integrate ambientali;

VISTE le delibere n. 678 del 20 giugno 2007 e n. 541 dell'8 agosto 2012, con le quali la Giunta Regionale ha affidato all'ARPA Molise le istruttorie relative alle istanze di Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.);

VISTA la convenzione stipulata tra la Regione Molise e l'ARPA Molise per l'esame delle pratiche legate al rilascio delle predette autorizzazioni;

VISTA la legge regionale n. 10 del 23 marzo 2010, recante "Norme in materia di organizzazione dell'Amministrazione regionale e del personale con qualifica dirigenziale" e ss.mm.;

VISTA la delibera di Giunta Regionale n. 176 del 20 marzo 2012 avente per oggetto "*Direttiva in merito alle competenze dirigenziali in applicazione della L.R. 10/2010 e ss.mm.*";

PREMESSO che:

- con nota in data 04/05/2022, acquisita in data 04/05/2022 al prot.n. 79812/2022 della Regione Molise, il sig. **FANELLI Maurizio**, in qualità di titolare della omonima società avicola, ha inoltrato istanza per il rilascio di nuova autorizzazione integrata ambientale (AIA) per l'allevamento avicolo in località Pesco di Faggio del Comune di **Riccia (CB)**;
- con nota acquisita al prot. n. 96196 del 31/05/2022, con la quale ARPA Molise, in ottemperanza alle disposizioni contenute nell'art. 29-ter, comma 4, del D.L.gs. n. 152/06, ha espresso e comunicato l'esito positivo sulla verifica amministrativa della documentazione presentata dal gestore;
- con nota prot. n. 96201 in data 31/05/2022, la Regione Molise ha inviato, al gestore ed alle amministrazioni interessate, la comunicazione di avvio del procedimento per il rilascio del provvedimento autorizzativo in oggetto;
- in data 01/06/2022 veniva pubblicato l'avviso pubblico sul sito web della Regione Molise, ai sensi dell'art. 29-quater, comma 2, del D.Lgs. n. 152/06;
- con nota prot.n. 124820 del 18/07/2022 la Regione Molise ha indetto e convocato la prima seduta della conferenza di servizi decisoria per il giorno 26/07/2022;
- che nel corso della riunione decisoria in data 26/07/2022 si richiedevano alla ditta alcune integrazioni documentali successivamente acquisite al protocollo della Regione Molise al n. 197979 del 28/11/2022;
- con nota prot. n. 46278 del 28/03/2025 veniva convocata per il giorno 06/05/2025 la seconda seduta della conferenza dei servizi, nel corso della quale l'ARPA Molise e l'ASREM chiedevano ulteriori atti integrativi;

- In data 13/05/2025 venivano acquisite al protocollo della Regione Molise al n. 70725 gli atti integrativi richiesti nel corso della conferenza dei servizi del 06/05/2025; nel contempo la Ditta provvedeva a trasmettere tale documentazione anche agli Enti che ne avevano fatto richiesta;
- Con nota prot. n. 75043 del 21/05/2025 veniva convocata per il giorno 26/05/2025 la terza seduta della Conferenza decisoria nel corso della quale tutti gli Enti convenuti hanno espresso parere favorevole;

DATO ATTO che:

- il rilascio del presente provvedimento riguarda una **prima autorizzazione A.I.A.** il cui esercizio avverrà presso l'azienda avicola **FANELLI Maurizio** ubicata nel **Comune di Riccia (CB)** in Loc. Pesco del Faggio n.3 al foglio n. 3, particella n. 515;
- l'attività IPPC rientra tra quelle di cui al § 6.6.a) dell'Allegato VIII alla parte seconda del D.Lgs. n. 152/2006 (*Allevamento intensivo di pollame con più di 40.000 posti*);
- l'allevamento, nel suo complesso, è composto da n. 3 capannoni con le seguenti capacità:
 - Capannone A (*esistente*): superficie utile 1050 m²; n. max capi per ciclo: 22.000; n. cicli/anno: 5;
 - Capannone B (*esistente*): superficie utile 1.250 m²; n. max capi per ciclo: 25.400; n. cicli/anno: 5;
 - Capannone C (*esistente*): superficie utile 1.250 m²; n. max capi per ciclo: 25.400; n. cicli/anno: 5
- **la capienza dell'allevamento è limitata a complessivi n° 72.800 capi/ciclo**, somma della capienza di ciascuno dei tre capannoni (22.000 + 25.400 + 25.400), come dichiarato dal gestore e stabilito al § 3.2 della Relazione Istruttoria dell'ARPA Molise;
- ai soli fini del rilascio dell'A.I.A., l'installazione, tenuto conto della limitazione di cui sopra, non rientra tra le fattispecie progettuali indicate nell'allegato III alla parte seconda del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii.;

DATO ATTO che, con nota prot.n. 72865/2025 in data 16/05/2025, l'ARPA Molise ha trasmesso la Relazione Istruttoria finale (rev. 1.1 maggio 2025), allegata al presente dispositivo quale parte integrante e sostanziale (Allegato A), che definisce il quadro prescrittivo del titolo abilitativo dell'autorizzazione integrata ambientale di cui al Titolo III-bis alla Parte II del D.Lgs. 152/2006, fornendo anche indicazioni minime (comprehensive di frequenze) su monitoraggi e controlli nonché la proposta dei valori limiti di emissione nelle matrici ambientali interessate in conformità ai criteri fissati all'art. 29-sexies del D.Lgs. 152/2006;

DATO ATTO altresì che la Relazione Istruttoria predisposta dall'ARPA Molise tiene conto, tra l'altro:

- delle odierne disposizioni legislative regionali introdotte con il Piano di Tutela delle Acque della Regione Molise approvato con Delibera di Consiglio Regionale n. 25 del 06/02/2018;
- del riordino del quadro normativo di cui alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, introdotto dal D.Lgs. n. 183/2017;
- del Documento di riferimento sulle migliori tecniche disponibili in materia di efficienza energetica - febbraio 2009 (BREF Energy Efficiency February 2009), con particolare riferimento ai capitoli riscaldamento (par. 3.3), ventilazione (par. 3.9) e illuminazione (par. 3.10);
- della Decisione di Esecuzione (UE) 2017/302 della Commissione del 15 febbraio 2017 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT), concernenti l'allevamento intensivo di pollame o di suini, ai sensi della Direttiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio;

PRESO ATTO della documentazione tecnica ed amministrativa presentata dalla ditta a corredo dell'istanza di rilascio dell'A.I.A., così come integrata e modificata nel corso del procedimento istruttorio:

- 1) Allegati alla 1^ Istanza (prot.n. 00079812/2022)
- 2) Allegati alla prima integrazione documentale (prot. n. 197979 del 28/11/2022)
- 3) Allegati alla seconda integrazione documentale (prot. n. 70725 del 13/05/2025)

RILEVATO che il processo produttivo previsto, con riferimento ai dati riportati nell'allegata Relazione Istruttoria finale prodotta da ARPA Molise - a cui si rimanda ai fini del rispetto di tutte le prescrizioni ivi riportate, anche con riferimento alle matrici ambientali non esplicitamente richiamate nel presente provvedimento - prevede, a carico della matrice ambientale "aria", il seguente assetto emissivo (§ 3.8 *Emissioni in atmosfera*):

Emissione in atmosfera autorizzate ex art. 269 del D.Lgs. 152/2006 nell'ambito della presente A.I.A.

sigla	descrizione dei punti di emissione in atmosfera	tipologia di sostanza emessa	durata emissione	
			d/ciclo	cicli/anno
E1	Capannone A zootecnico esistente di superficie lorda in pianta pari a 1957,5 m ²	polveri NH ₃ H ₂ S N ₂ O	47/49 gg.	5

E2	Capannone B zootecnico esistente di superficie lorda in pianta pari a 1957,5 m ²	CH ₄ COV odori bioaerosol	47/49 gg.	5
E3	Nuovo capannone C zootecnico di superficie lorda in pianta pari a 2400 m ²		47/49 gg.	5

I punti di emissione in atmosfera convogliati non sottoposti ad autorizzazione alle emissioni in atmosfera ex art. 272, comma 1, del D.Lgs. 152/2006 (*sigle E4 – E32*) e i punti di emissione da censire ex art. 269 nell'ambito dell'A.I.A. con indicazione delle caratteristiche quantitative e qualitative, del sistema di contenimento/abbattimento e della durata delle emissioni in atmosfera (*sigle E1 – E3*) sono riportati in dettaglio al § 3.8.2 della Relazione Istruttoria finale.

DATO ATTO che, relativamente alla matrice "acque" :

- lo scarico delle acque reflue domestiche non è soggetto ad autorizzazione e sono recapitante in fossa a tenuta;
- gli scarichi delle acque meteoriche delle coperture dei capannoni non soggetti ad autorizzazione, non sono raccolte e si disperdono nel suolo;
- gli scarichi delle acque di lavaggio delle attrezzature sono raccolte con rete fognaria e stoccate in vasche di raccolta dedicate per il successivo conferimento a terzi come rifiuti ovvero avviate alla gestione agronomica;
- gli scarichi delle acque meteoriche di dilavamento di prima pioggia, derivanti dai piazzali di manovra dei tre capannoni, non sono soggetti ad autorizzazione in quanto dette aree sono adibite prevalentemente al transito dei veicoli (*art. 18, comma 2, della disciplina scarichi regionale contenuta nel Piano di Tutela delle Acque della Regione Molise*) sono raccolte e canalizzate in apposite vasche per il successivo rilascio nel reticolo superficiale;
- gli scarichi delle acque meteoriche di dilavamento di seconda pioggia, derivanti dai piazzali di manovra dei tre capannoni, non soggetti ad autorizzazione, sono raccolte, canalizzate e separate da quelle di prima pioggia e rilasciate indisturbate nel reticolo superficiale;

DATO ATTO che, relativamente alle acque sotterranee e suolo :

-l'installazione oggetto della presente Autorizzazione Integrata Ambientale in attuazione dell'art.29-sexies, comma 9-sexies, del D.Lgs.152/2006 non è soggetta alla presentazione della relazione di cui all'art.5 comma 1 lettera v-bis) del D.Lgs. 152/2006;

DATO ATTO, pertanto, che, ai sensi dell'art. 29-quater, comma 11, del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., la presente Autorizzazione Integrata Ambientale sostituisce, ad ogni effetto, l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ex art. 269, dello stesso decreto legislativo, limitatamente ai punti di emissione E1, E2 ed E3;

CONSIDERATO che l'iter istruttorio si è svolto nel rispetto delle procedure indicate negli artt. 29-ter e 29-quater del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii.

DATO ATTO infine che:

- nel periodo di evidenza pubblica, successivo alla pubblicazione dell'avviso pubblico sul sito web della Regione Molise, non risultano pervenute, da parte dei soggetti interessati, osservazioni concernenti il procedimento autorizzativo in parola;
- ai sensi dell'art. 29-quater, comma 11, del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., l'Autorizzazione Integrata Ambientale sostituisce, ad ogni effetto, le autorizzazioni ambientali riportate nell'elenco di cui all'Allegato IX alla parte II dello stesso decreto legislativo;
- non essendo l'installazione di che trattasi certificata secondo le norme UNI EN ISO 14001, la durata dell'Autorizzazione Integrata Ambientale è stabilita in **anni 10 (dieci)**, termine massimo per il successivo riesame con valenza, anche in termini tariffari, di rinnovo dell'autorizzazione stessa;
- la ditta non è soggetta alla disciplina delle attività industriali a rischio di incidente rilevante di cui al D.Lgs. n. 105/2015;
- la società non ha in atto procedure di bonifica di siti contaminati di cui al Titolo V della parte quarta del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii.;

VERIFICATO che:

- l'imposta di bollo, a cui è assoggettato il presente atto ai sensi del D.P.R. n. 642/72, è stata assolta in modo virtuale tramite apposizione di marca da bollo;
- il gestore ha provveduto al pagamento delle spese istruttorie in favore dell'ARPA Molise necessarie ai fini del rilascio del provvedimento autorizzativo di che trattasi, in conformità al DM 24 aprile 2008;

RITENUTO:

- che, ai sensi dell'art. 14-ter, comma 7, della L. n. 241/90 e ss.mm.ii., si considera acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni che non hanno partecipato alla riunione della conferenza di servizi, ovvero che, pur partecipandovi, non hanno espresso, ai sensi del comma 3 dello stesso articolo, la propria posizione;
- pertanto, di dover procedere, in coerenza con le decisioni assunte in sede di conferenza di servizi e in attuazione delle disposizioni contenute nell'art. 29-quater del D.Lgs. n. 152/06, al rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) in favore della società avicola FANELLI Maurizio, per l'esercizio della propria installazione IPPC destinata all'allevamento intensivo di pollame con più di 40.000 posti, sito in Loc. Pesco Faggio, 03 di Riccia (CB);

VISTI:

- il decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013, concernente il "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni", come modificato e integrato dal decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97;
- il provvedimento del Garante Privacy n. 243 del 15/05/2014 avente ad oggetto "Linee guida in materia di trattamento di dati personali contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati" che prevede un quadro di garanzie particolarmente stringente al fine di proteggere anche dati giudiziari – di cui è responsabile il funzionario incaricato dall'ente, nonché il Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali;

ATTESO che nei confronti del sottoscritto Direttore del Servizio Tutela e Valutazioni Ambientali della Regione Molise, non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis della L. n. 241/90;

Tutto ciò premesso,

DETERMINA

per le motivazioni espresse in premessa, che si intendono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento,

1. di prendere atto degli esiti della conferenza di servizi decisoria tenutasi in data 26 maggio 2025, le cui conclusioni sono riportate in premessa;
2. di prendere atto della Relazione Istruttoria Finale predisposta dall'ARPA Molise Dipartimento Tecnico UOC Controlli e Protezione Ambientale - Attività Istruttorie AIA e valutazioni impianti, allegata complessivamente al presente dispositivo quale parte integrante e sostanziale;
3. di rilasciare ai sensi dell'art. 29-quater, del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., l'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) in favore della società avicola FANELLI Maurizio, per l'esercizio della propria installazione IPPC destinata all'allevamento intensivo di pollame con più di 40.000 posti, svolta nei tre capannoni avicoli siti in Loc. Pesco Faggio, 03 di Riccia (CB);
4. di subordinare l'efficacia del presente provvedimento al rispetto scrupoloso delle prescrizioni riportate nella Relazione Istruttoria redatta dall'ARPA Molise, allegata al presente dispositivo sotto la lettera **A**, nonché delle disposizioni contenute nelle normative emanate in materia ambientale e, in particolare, nella parte III bis del decreto legislativo n. 152/06;
5. di prescrivere, in particolare, che **la capienza dell'allevamento è limitata a complessivi n° 72.800 capi per ogni ciclo**, quale somma della capienza di ciascuno dei tre capannoni, come di seguito specificato:
 - Capannone A (*esistente*): superficie utile 1050 m²; n. max capi per ciclo: 22.000; n. cicli/anno: 5;
 - Capannone B (*esistente*): superficie utile 1.250 m²; n. max capi per ciclo: 25.400; n. cicli/anno: 5;
 - Capannone C (*esistente*): superficie utile 1.250 m²; n. max capi per ciclo: 25.400; n. cicli/anno: 5
6. di stabilire che, ai sensi dell'art. 29-octies, commi 3 e 9 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., il riesame della presente autorizzazione integrata ambientale verrà disposta dall'autorità competente:
 - entro 4 (quattro) anni dalla data di pubblicazione nella gazzetta ufficiale dell'Unione Europea delle decisioni relative alle conclusioni sulle BAT riferite all'attività principale dell'installazione;
 - quando saranno trascorsi 10 (dieci) anni dalla data di rilascio del presente provvedimento autorizzativo;
 - al verificarsi di una delle condizioni previste all'art. 29-octies, comma 4 del D.Lgs. 152/2006;

7. di demandare all'ARPA Molise, ai sensi dell'art. 29-decies, comma 3, del D.Lgs. n. 152/06, l'attività di vigilanza sul rispetto di quanto previsto e programmato nella presente Autorizzazione Integrata Ambientale, nella Relazione Istruttoria finale AIA e nel Piano di Monitoraggio e Controllo allegati alla presente sotto le lettere **A**, con oneri a carico del gestore e, in particolare sulla verifica:

- delle condizioni e prescrizioni riportate nell'Autorizzazione Integrata Ambientale;
- della regolarità delle misure e del funzionamento dei dispositivi atti a prevenire l'inquinamento nonché sul rispetto dei valori limite di emissione;
- dell'ottemperanza agli obblighi di comunicazione in caso di inconvenienti e/o incidenti che influiscono in modo significativo sull'ambiente;

8. di stabilire, inoltre, che:

- l'autorità competente può disporre, fermo restando le misure di controllo e vigilanza in capo all'ARPA Molise, ispezioni straordinarie sull'impianto ai sensi dell'art. 29-decies, comma 4, del D.Lgs. n. 152/06;
- la Regione Molise, in caso di inosservanza delle prescrizioni autorizzative, ove si manifestino situazioni di pericolo o di danno alla salute, né da comunicazione al Sindaco del Comune di Riccia (CB), ai fini dell'assunzione delle eventuali misure a tutela della sanità pubblica, ai sensi dell'art. 217 del R.D. 27 luglio 1934 n. 1265;
- in caso di inosservanza delle prescrizioni autorizzative o di esercizio in assenza di autorizzazione, la Regione Molise provvede ad emettere i provvedimenti indicati nell'art. 29-decies, comma 9, del D.Lgs. n. 152/06;

9. di precisare che il presente atto viene rilasciato in attuazione delle disposizioni contenute nella parte III bis del decreto legislativo n. 152/06 e, pertanto, non esonera la ditta dall'acquisizione di ulteriori eventuali pareri, assensi, nulla-osta ed autorizzazioni non ricomprese nello stesso e funzionali e/o necessari per lo svolgimento delle attività autorizzate, ivi comprese quelli in materia ambientale, energetica, edilizia, urbanistica, di prevenzione incendi e di sicurezza sul lavoro;

10. di assoggettare il presente atto agli obblighi di pubblicità in tema di trasparenza nella pubblica amministrazione previsti nel decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, concernente il "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni", come modificato ed integrato dal decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97;

11. di non assoggettare il presente provvedimento al controllo interno successivo di regolarità amministrativa, sulla base della direttiva approvata con D.G.R. n. 49/2024;

12. di trasmettere il presente provvedimento al Gestore, nonché alla Provincia di Campobasso, al Comune di Riccia, all'ARPA Molise - Direzione Generale e Dipartimento Provinciale di Campobasso, alla AsReM di Campobasso e al Comando dei Vigili del Fuoco di Campobasso;

13. di rendere noto che, ai sensi dell'art. 29-quater, commi 2 e 13, del decreto legislativo n. 152/2006, copia del presente provvedimento e di qualsiasi suo successivo aggiornamento sarà resa disponibile per la pubblica consultazione presso l'Ufficio "Autorizzazione Integrata Ambientale" del Servizio Tutela e Valutazioni Ambientali della Regione Molise nonché nella sezione "Valutazioni Ambientali" – sotto sezione "Autorizzazione Integrata Ambientale" – "Procedimenti Conclusi" del sito web della regione stessa;

14. di pubblicare il presente provvedimento su "Albo Pretorio on line" della Regione Molise e sul BURM come oggetto.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. del Molise nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione, ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dallo stesso termine.

SERVIZIO TUTELA E VALUTAZIONI AMBIENTALI -
FITOSANITARIO REGIONALE
IL DIRETTORE
DINA VERRECCHIA

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'Art.24 del D.Lgs. 07/03/2005, 82